

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Persona e Famiglia - Minorenni

La Corte, composta dai magistrati:

dott. Marina Tucci - Presidente

dott. Gabriele Sordi - Consigliere rel.

dott. Carlotta Calvosa - Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n...del ruolo generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.21, vertente

tra

P.A. (cod. fisc. (...)), nato a R. l'(...) ed ivi residente, in via Q. R., n. 63, elettivamente domiciliato in Roma, viale..., presso lo Studio dell'Avv. Prof. ...che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'Atto di citazione in appello, con istanza inibitoria (all. A),

Appellante

E

R.L. (cod. fisc. (...)), nata, il (...), a R. e R.E. (cod. fisc. (...)), nato a R., il (...), entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. ...con Studio in Roma, viale..., presso il quale sono elettivamente domiciliati e dall'Avv. ...in virtù di mandato conferito in calce al presente atto,

Appellati

con la partecipazione del Procuratore Generale;

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. .../2019 del Tribunale di Roma pubblicata il 3.5.2019.

Svolgimento del processo

Premesso che

con sentenza 3.5.2019, n. 9295, il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciandosi nella causa iscritta al n. .../2015 r.g., in parziale accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata dal sig. E.R. nei confronti del padre naturale, sig. A.P., ha condannato quest'ultimo al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionatigli per la sottrazione ai suoi doveri di assistenza morale e per l'assoluta negazione del rapporto parentale - la paternità essendo stata dichiarata in sede giudiziale all'esito di precedente giudizio definitosi con sentenza confermativa della Corte di Cassazione n. 9300/2010, cui aveva fatto seguito la condanna del sig. P. al versamento di un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento del figlio ed al rimborso di € 24.300,00 per il ristoro delle somme impegnate fin dalla nascita dalla madre al medesimo titolo - danni che ha liquidato in euro 150.000,00, oltre interessi al tasso legale, dalla data della sentenza sino al soddisfo, condannando altresì il sig. P. al pagamento delle spese di lite in favore del Sig. E.R. liquidate in euro 13.430,00, oltre accessori di legge;

con la medesima sentenza il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla Sig.ra L.R., madre del sig. E.R., nei confronti dello stesso convenuto per la sua condanna al risarcimento del danno subito in proprio a causa del comportamento dell'ex compagno, rilevando che costei non ne aveva fornito prova;

il sig. P. proponeva appello avverso la sentenza, con richiesta contestuale di sospensione della efficacia esecutiva della stessa, lamentando: il mancato riconoscimento della esistenza dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturente dalla violazione dei doveri genitoriali; il mancato riconoscimento della esistenza di un giudicato sostanziale tra le parti, ex art. 2909 cod. civ. e delle conseguenti preclusioni e limiti; l'insussistenza dei presupposti sia per il riconoscimento in favore degli attuali appellati del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, indimostrati, sia per l'applicazione analogica delle tabelle di liquidazione del danno, in uso nel 2019, in base ai criteri connessi alla morte del genitore;

costituitesi in giudizio, le parti convenute chiedevano il rigetto dell'appello evidenziando, nel dettaglio, la correttezza delle decisioni adottate dal primo giudice riguardo a ciascuno dei capi della sentenza oggetto dell'impugnazione;

all'udienza del 5.3.2020, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, i procuratori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni;

con ordinanza resa il 16.3.20 la Corte la respingeva;

in considerazione della necessità di fronteggiare l'epidemia da Covid 19 la Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art. 221 co. 4 del D.L. n. 34 del 2020 convertito con L. n. 77

del 2020, disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 14.10.21 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese; di seguito le parti depositavano le loro memorie conclusive ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

L'appellante ha riproposto le eccezioni preliminari di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione dei propri doveri genitoriali, di esistenza del giudicato sostanziale tra le parti sollevate in primo grado per contrastare le pretese avversarie, d'inammissibilità della domanda avversaria per il fraudolento frazionamento del credito.

Riguardo alla prima, deve osservarsi che il Tribunale ha correttamente rilevato il carattere di permanenza dell'illecito di cui si discute, tenuto conto che la condotta inadempiente del genitore consiste in un'omissione che si protrae nel tempo, producendo i suoi danni fino al giorno in cui il figlio raggiunge la sua indipendenza economica, potendosi ritenere che solo in tale momento si compia la sua autonomia psicologica dalla figura genitoriale. Nel nostro caso ciò non può dirsi essersi ancora verificato considerato che il sig. P. risulta tuttora obbligato al versamento dello assegno impostogli per il mantenimento del figlio.

Nemmeno le altre eccezioni preliminari hanno fondamento in quanto con l'azione risarcitoria la controparte ha inteso far valere un suo diritto di credito che si fonda sul dedotto illecito aquiliano come tale avente causa petendi e petitum del tutto distinti da quelli posti a fondamento dell'azione esperita per l'accertamento giudiziale della paternità. Per le stesse ragioni, dunque, deve escludersi in radice anche la possibilità di ravvisare nella fattispecie la denunciata fraudolenta parcellizzazione del credito per aver già in altro precedente giudizio i sig.ri R. avanzato le distinte domande di quantificazione dell'onere economico da porsi a carico del sig. P. per il mantenimento del figlio e di quello relativo al ristoro per il pregresso da riconoscersi alla madre, trattandosi di domande fondate direttamente ed esclusivamente sui doveri genitoriali stabiliti dall'art. 316 bis c.c..

Nel merito, la decisione adottata dal Tribunale appare del pari condivisibile.

L'obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass. n. 27653/11; n. 23596/06), atteso che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c., ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva con pari decorrenza, dalla nascita del figlio (Cass. 26576/07; n. 15756/06; n. 7386/03; n. 2196/03).

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda sicché, nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. n. 2328/06). La violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto

di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. (Cass. n. 5652/12).

Nel nostro caso, come correttamente rilevato dal primo giudicante, il sig. R.E. ha specificatamente dedotto di aver patito danni per la mancanza della figura paterna fin dalla nascita. Egli ha riferito di aver sofferto gravi disagi e difficoltà anche avuto riguardo al suo relazionarsi con gli altri e che, per quanto, la madre si fosse prodigata nel cercare di colmare come poteva questo suo vuoto esistenziale, egli aveva sempre mantenuto il desiderio di conoscere il padre sicché, alla fine dell'anno 2014, per il tramite dei legali era stato fissato un appuntamento per incontrarlo ma il sig. P. non si era presentato, né di seguito si era fatto sentire. Ancor oggi, ha proseguito, "siamo iscritti nella stessa palestra, mi è capitato di vederlo in sala pesi, ma sono stato sempre evitato, non si è mai avvicinato".

Costituisce, dunque, un dato acquisito il fatto che il sig. P. - nel giudizio di accertamento della paternità definito dal c.t.u. come soggetto caratterizzato da "un personalità immatura ed egocentrica" - è stato intenzionalmente del tutto assente dalla vita del figlio, sottraendosi ai suoi doveri di cura, istruzione e supporto morale nei confronti del medesimo, non avendo mai egli inteso far ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere di poter instaurare contatti con il sig. E. a fronte del solo enunciato atteggiamento ostativo che egli ha asserito essergli stato a ciò frappostogli dalla madre.

In ordine alla dimostrazione del dedotto danno conseguito all'illecito dal quale è derivata al soggetto leso la privazione del rapporto di stretta parentela, la Suprema Corte ha più volte evidenziato come il ricorso al sistema presuntivo sia da ritenersi legittimo e da utilizzarsi con favore in simili casi ove il rinvio agli altri mezzi di prova risulti di fatto problematico (Cass. n. 10527/2011; 10823/07; 13546/06).

Pertanto, deve condividersi il giudizio espresso dal Tribunale per cui, in base alle comuni regole esperienza, all'*id quod plerumque accidit*, muovendo dal fatto noto qui rappresentato dall'illecito compiuto dal genitore dolosamente assente, si deve ritenere dimostrato il lamentato vulnus a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.

Tanto più che non risulta dedotto dal convenuto, né altrimenti emerso nel corso del giudizio, che il figlio abbia in qualche modo potuto godere della presenza di un'altra figura adulta maschile (un altro compagno della madre) che potesse assicurargli un riferimento utile, nel suo percorso di crescita, a compensare almeno in parte l'assenza del padre durante l'infanzia così come pure nell'adolescenza e nella fase della sua maturazione.

Detto questo, anche la quantificazione del danno operata in sentenza appare congrua. Il Tribunale di Roma ha fatto opportuno riferimento alle più dettagliate ed adeguate tabelle in vigore presso lo stesso Ufficio per la stima del danno da perdita del rapporto parentale basate sul sistema per punti (sull'inadeguatezza delle differenti e troppo generiche tabelle milanesi v. Cass n. 26300/21 e n. 75/97).

Tenuto conto del fatto che il sig. E.R. ha patito l'assenza del genitore fin dalla nascita, quando quest'ultimo aveva quarantasei anni d'età, il calcolo conduce, quindi, all'importo da esplicitarsi nella

somma di € 274.687,00 euro € 9.806,70=punto base x (20=relazione parentela + 5=età del danneggiato + 3= età del genitore).

Condivisibilmente, poi, si è operato l'abbattimento di tale somma all'importo finale di € 150.000,00 in considerazione del fatto che, successivamente alla sentenza dichiarativa della sua paternità intervenuta nell'anno 2008, il sig. P. ha corrisposto il contributo mensile per il mantenimento del figlio impostogli dal Tribunale. Detta stima del danno, pertanto, è da ritenersi correttamente operata in via equitativa dal primo giudice.

Al rigetto dell'appello segue per legge la condanna del sig. P. al rimborso delle spese di lite in favore dei difensori dei convenuti, dichiaratisi antistatari per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'appellante è altresì tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello del c.u. corrisposto al momento dell'iscrizione della causa dal ruolo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal sig. P.A. avverso la sentenza n. 9295/2019 del Tribunale di Roma:

- respinge l'appello;
- condanna il sig. P.A. a rimborsare, in solido fra loro, agli Avv.ti Marta Lucantoni e Serena Vona, quali difensori dichiaratisi antistatari dei sig.ri R.L. e R.E., le spese di lite che si liquidano in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti per cui, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello del c.u. corrisposto al momento dell'iscrizione della causa dal ruolo.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria 14 febbraio 2022.